



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI VENEZIA - MESTRE

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/> VALMASSOI	GIOVANNI	Presidente
<input type="checkbox"/> DORIGATTI	GIAMPAOLO	Relatore
<input type="checkbox"/> MINELLI	GIOVANNI	Giudice
<input type="checkbox"/>		

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 424/10

UDIENZA DEL

20/12/2010 ore 15:00

SENTENZA

N°

5/11/11

PRONUNCIATA IL:

20.12.2010

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

10.01.2011

Il Segretario
Assistente Tributario
Nicoletta Cicciuto

N. Cicciuto

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n° 424/10
depositato il 08/03/2010
- avverso la sentenza n° 102/10/2009
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di VICENZA
proposto dall'ufficio: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE VICENZA

controparti:

COMUNE DI ARSIERO
PIAZZA FRANCESCO ROSSI 6 36011 ARSIERO VI

difeso da:

MAZZARO EMANUELE
C/O ANCIVENETO
VIA A. ROSSI 35 35030 RUBANO PD

COMUNE DI SANTORSO
PIAZZA ALDO MORO 8 36014 SANTORSO VI

difeso da:

MAZZARO EMANUELE
C/O ANCIVENETO
VIA A. ROSSI 35 35030 RUBANO PD

COMUNE DI MALO
VIA S.BERNARDINO 19 36034 MALO VI

difeso da:

MAZZARO EMANUELE
C/O ANCIVENETO
VIA A. ROSSI 35 35030 RUBANO PD



SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

(segue)

N° 424/10

UDIENZA DEL

20/12/2010 ore 15:00

Atti Impugnati:

AVVISO DINIEGO RIMBORSO n° DINIEG0 R1MB0RS0 PROT 7751/09 TASSE CC. GG. 200

AVVISO DINIEGO RIMBORSO n° DINIEG0 R1MB0RS0 PROT 7751/09 TASSE CC. GG. 200

AVVISO DINIEGO RIMBORSO n° DINIEG0 R1MB0RS0 PROT 7751/09 TASSE CC. GG. 200

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data 7/5/09 i comuni di Arsiero, Malo e Santorso (provincia di Vicenza) congiuntamente proposero ricorso avverso il provvedimento con cui l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Schio aveva rigettato la loro istanza di rimborso di quanto versato ex art. 21 della tariffa allegata al D.P.R. 641/1972, a titolo di tassa di concessione governativa per gli anni 2006 – 2008. Si tratta del pagamento mensile per il tramite del gestore di telefonia mobile, nella veste di sostituto d'imposta, di un importo fisso per ogni utenza di telefonia mobile di cui erano titolari le tre amministrazioni pubbliche; nel complesso l'importo chiesto a rimborso ammontava ad € 8.031,28 e di essi € 1.600,84 per il comune di Arsiero, € 2.607,82 per il comune di Malo ed € 3.822,62 per il comune di Santorso.

Chiedevano in via pregiudiziale, qualora non fosse stata accolta nel merito la loro richiesta, la sospensione del giudizio ed il rinvio alla Corte di Giustizia Europea affinchè verificasse la conformità del predetto art. 21 della tariffa allegata al D.P.R. 641 alle Direttive 97/13/CE e 2002/19,20,21,22,77/CE. Nel merito chiedevano invece la disapplicazione ex art. 7 D. Lgs. 546/92 della normativa richiamata dall'Agenzia a supporto del proprio diniego, chiedevano inoltre che fosse accertato l'indebito versamento all'Erario della Tassa di Concessione Governativa e per l'effetto la condanna dell'Agenzia delle Entrate al rimborso di detta tassa. Chiedevano altresì il riconoscimento degli interessi e della rivalutazione dal giorno del pagamento del saldo.

Eccepivano l'abrogazione della normativa posta a presupposto giuridico della tassa; in particolare l'abrogazione implicita del più volte citato art. 21 della tariffa; l'imposizione di una tassa senza che lo Stato dia alcuna

controprestazione; l'imposizione di una prestazione patrimoniale sulla base di un Decreto Ministeriale (n° 33 del 13/02/90 art. 3) e non in base alla legge, come da art. 23 della Costituzione. Richiamavano infine giurisprudenza di merito a supporto dei propri assunti.

L'Agenzia si costituì in giudizio con controdeduzioni. Chiedeva in via pregiudiziale che fosse respinta l'istanza di disapplicazione della normativa e respinta l'istanza di sospensione del giudizio; nel merito chiedeva che il ricorso fosse respinto perché il rimborso non è spettante.

Replicava alle diverse eccezioni dei ricorrenti e richiamava una sentenza di merito a sostegno dei propri assunti.

Successivamente i comuni ricorrenti presentarono memorie illustrate di replica che concludevano chiedendo ancora l'accoglimento delle proprie richieste.

La Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza, sezione 10^a, nell'udienza del 19/10/2009, accolse il ricorso e compensò le spese. Ritenne che il nuovo Codice delle Telecomunicazioni, introdotto con il D. Lgs. 259/03, avesse del tutto innovato il pregresso regime, abrogando esplicitamente la normativa a fondamento della tassa e rendendo perciò illegittima la previsione di cui all'art. 3 del citato D.M. n° 33, quindi da disapplicare. Ancora i Primi Giudici ritennero la tassa in esame non applicabile in linea generale ai comuni, in quanto pubbliche amministrazioni.

L'Agenzia delle Entrate ha proposto appello. Chiede la riforma della sentenza e la conferma del proprio diniego di rimborso. Critica la sentenza che si sarebbe pronunciata "ultra-petita" perché nel ricorso introttivo i comuni non avevano contestato la mancanza del presupposto soggettivo della tassa. Ribadisce poi che sono tuttora vigenti le norme presupposto della tassa, in

particolare l'art. 21 della tariffa allegata al D.P.R. 641/1972; l'art. 3 del D.L. n° 151 del 13/5/1991, nonché il D.M. 33/1990. Lamenta la mancata valutazione dell'esistente giurisprudenza di merito a proprio favore; confuta la richiesta di rivalutazione monetaria in quanto priva di elementi probatori.

I tre comuni si sono costituiti in giudizio con controdeduzioni concludendo per il rigetto dell'appello e l'integrale conferma della sentenza.

Con articolate argomentazioni sottolineano l'assenza del presupposto soggettivo della tassa di concessione; l'intervenuta abrogazione della normativa presupposto giuridico della tassa; ribadiscono altresì le altre eccezioni già proposte con il ricorso introduttivo circa l'incostituzionalità dell'art. 21 della tariffa e la sua contrarietà alla normativa comunitaria.

In vista dell'odierna udienza i comuni resistenti hanno depositato una memoria illustrativa con la quale richiamano l'articolata recente giurisprudenza di merito che si è formata, conforme alle loro tesi; inoltre ribadiscono l'intervenuta abrogazione della normativa presupposto giuridico dell'imposta ovvero, nell'ipotesi della sua esistenza, ne sottolineano l'incostituzionalità.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La sentenza impugnata deve essere confermata, considerato che entrambi i motivi alla base di quanto deciso dai Primi Giudici sono condivisibili.

Il primo motivo: i comuni, in quanto pubbliche amministrazioni non sono assoggettabili alla tassa di concessione governativa.

Infatti i comuni, quali enti pubblici territoriali in cui si articola l'entità statale e presso cui sono decentrate funzioni dello Stato, non possono essere assoggettati al tributo in esame, come ha stabilito l'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 165 del 30/03/2001. A questo proposito è appena il caso di ricordare

l'art. 114 della Costituzione che afferma: *"La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città Metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato".*

Circa l'assoggettabilità dei comuni alla T.C.G., la stessa Amministrazione Finanziaria ha affermato che *"...la non assoggettabilità dello Stato alla tassa sulle concessioni governative deriva da una carenza assoluta di soggettività passiva nei confronti del tributo..."* e più avanti ha continuato sostenendo che *"...le pubbliche amministrazioni che sottoscrivono contratti di abbonamento per la fornitura di servizi di telefonia mobile non sono soggette al pagamento della tassa sulle concessioni governative".*

Dette affermazioni emergono dalla circolare n° 44461 del 17/07/2001 dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Lazio, e confermano quanto stabilito in proposito dai Primi Giudici.

Il secondo motivo alla base della sentenza impugnata è l'intervenuta abrogazione della normativa che regolamentava la T.C.G., come conseguenza del nuovo Codice delle Telecomunicazioni elettroniche, il D. Lgs. N° 259 del 2003.

A questo proposito si può osservare, come già altri giudici di merito hanno fatto, che tale decreto ha liberalizzato la fornitura dei servizi di comunicazione ed ha esplicitamente abrogato (con l'art. 218) l'art. 318 del D.P.R. 156/73. Detto art. 318 stabiliva che *"... presso ogni singola stazione radioelettrica di cui sia stato concesso l'esercizio deve essere conservata l'apposita licenza rilasciata dall'Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni. Per le stazioni riceventi del servizio di radiodiffusione il titolo di abbonamento tiene luogo della licenza".*

Inoltre il predetto D. Lgs. 259 ha sostituito la figura del concessionario del servizio con quella di operatore telefonico autorizzato, come pure ha sostituito la licenza d'esercizio con una autorizzazione generale. Tuttavia non ha abrogato esplicitamente l'art. 21 della tariffa allegata al D.P.R. 641/1972 che individua tra gli atti soggetti a T.C.G. la "...licenza o documento sostitutivo per l'impiego di apparecchiature territoriali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione (art. 318 D.P.R. 29/03/1973 n° 156 e art. 3 del D.L. 13/05/1991 n° 151)...".

L'Agenzia delle Entrate sostiene che tale art. 21 è ancora in vigore perché non abrogato esplicitamente e perché non può esserlo stato tacitamente; inoltre assieme all'art. 21 chiama a fondamento della propria pretesa anche l'art. 3 del D.M. n° 33 del 13/02/1990.

Invero il nuovo Codice delle Telecomunicazioni del 2003 ha apportato al settore rilevanti innovazioni, nell'ambito di un processo di privatizzazione.

La privatizzazione ha avuto come principale conseguenza il passaggio dalla concessione (che è un atto amministrativo emanato nell'ambito di un rapporto pubblicistico, con una posizione di preminenza della Pubblica Amministrazione sui privati) al contratto, cioè ad uno strumento di diritto privato il quale presuppone una posizione di parità tra i contraenti.

Bisogna perciò concludere che con il D. Lgs. 259 è stata abrogata tacitamente tutta la normativa basata sul presupposto di un rapporto concessionario di tipo pubblicistico, è venuto quindi meno il presupposto per l'applicazione della T.C.G.

Infatti l'abrogazione tacita è regolata da una norma di carattere generale qual è l'art. 15 delle "Disposizioni sulla legge in generale" che introducono il codice civile. Detto articolo stabilisce, tra l'altro, che essa si può verificare

quando una nuova legge regolamenti l'intera materia disciplinata da una legge anteriore.

Nella fattispecie ricorre questa situazione perché il passaggio dal regime pubblicistico a quello privatistico ha costituito una nuova totale regolamentazione della materia ed ha comportato un nuovo assetto normativo.

Come conseguenza tutta la precedente disciplina, che era basata sul presupposto della concessione, risulta abrogata; anche l'art. 21 della tariffa allegata al D.P.R. 641/72 e pure l'art. 3 del D.M. 33 13/02/1990, che a sua volta presupponeva il regime della concessione.

Peraltro bisogna osservare che un Decreto Ministeriale, quale il citato n° 33, è una fonte di diritto di grado inferiore a quello di una legge, quindi non potrebbe comunque derogarvi.

L'Agenzia delle Entrate sottolinea però che il predetto art. 21 della tariffa viene richiamato dal comma 203, art. 1, della legge 244/2007, per concludere che è ancora in vigore.

Tuttavia tale richiamo, per come formulato, non sembra reintrodurre la tassa prevista dalla norma abrogata, considerato che non lo afferma esplicitamente; certamente, poi, detto comma 203, non può essere considerato una norma che a sua volta abroga una precedente abrogazione, considerato il suo carattere settoriale che lo rende inidoneo ad abrogare una norma di carattere generale qual è il D. Lgs. 259. Quindi l'art. 1, comma 203, della legge 244/07 appare contraddittorio in sé, perché basato su un presupposto errato, ossia che l'art. 21 della tariffa fosse ancora in vigore.

Per quanto sopra esposto l'appello deve essere rigettato e la sentenza impugnata confermata, confermando quindi il diritto dei comuni di Arsiero,

Santoro e Malo ad ottenere il rimborso della tassa pagata nel triennio 2006 - 2008.

Le spese del giudizio devono essere compensate, vertendo la controversia su una questione di puro diritto.

P.Q.M.

Respinge l'appello. Spese compensate.

Venezia, 20 Dicembre 2010

L'estensore

Giovanni Agnelli

Il Presidente

